

PLENUM 16 DICEMBRE 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:**

contro

Amministrazione resistente: Comune di**Fatto**

....., in data 25 novembre 2008, ha inviato un ricorso a codesta Commissione e, contemporaneamente, al T.A.R. Puglia, sezione di Lecce, per richiedere che il Comune di venga condannato a concedergli l'accesso ad alcuni atti amministrativi (richiesti molti anni prima e poi sollecitati) all'INPDAP di Taranto, per prestazioni relative alla Cassa pensione, e al responsabile dell'ufficio tecnico dello stesso Comune, relativi alle liquidazioni di retribuzioni pre-incentivi, non avendo ricevuto ad oggi alcun riscontro alle proprie istanze.

Diritto

La Commissione rileva, preliminarmente, la propria incompetenza rispetto alla richiesta formulata dall'odierno ricorrente.

A tale specifico riguardo, si rileva che dal combinato disposto dell'articolo 25, comma 4, l. n. 241/90 con l'art. 12 del d.P.R. n. 184/2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale, il ricorso, ai sensi del citato articolo 25, dovrà essere indirizzato al Difensore Civico competente per ambito territoriale. Nel caso di specie non v'è dubbio che a decidere dei ricorsi presentati avverso le determinazioni del Comune di non sia competente questa Commissione, bensì il Difensore Civico.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso per incompetenza.

PLENUM 16 DICEMBRE 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Geom.

contro

Amministrazione resistente: Provincia di Firenze – URP – Direzione e Viabilità**Fatto**

Il Geom., in qualità di direttore tecnico dell'impresa s.r.l., il 5 settembre 2008, ha chiesto all'URP della Provincia di Firenze una serie di documenti, per motivi di giustizia.

La s.r.l., infatti, risultata aggiudicataria di un appalto bandito dalla provincia di Firenze per l'affidamento di lavori relativi all'allargamento di una strada, per ragioni non chiare, ha subito la rescissione del contratto e ha visto affidare il proprio appalto ad altra impresa.

Dopo l'ultimo sollecito, avvenuto il 19 novembre 2008, all'odierno ricorrente non è pervenuta alcuna risposta da parte dell'amministrazione resistente.

Pertanto, il Geom. ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/90, contro tale diniego-tacito.

Diritto

La Commissione rileva, preliminarmente, la propria incompetenza rispetto alla richiesta formulata dall'odierno ricorrente.

A tale specifico riguardo, si rileva che dal combinato disposto dell'articolo 25, comma 4, l. n. 241/90 con l'art. 12 del d.P.R. n. 184/2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione provinciale, il ricorso, ai sensi del citato articolo 25, dovrà essere indirizzato al Difensore Civico competente per ambito territoriale. Nel caso di specie non v'è dubbio che a decidere dei ricorsi presentati avverso le determinazioni della Provincia di Firenze non sia competente questa Commissione, bensì il Difensore Civico.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso per incompetenza.

PLENUM 16 DICEMBRE 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Sig.**Contro****Amministrazione resistente:** Ufficio scolastico regionale per il Lazio**Fatto**

Il sig. riferisce di aver presentato in data 22 settembre scorso istanza di accesso nei confronti dell'amministrazione resistente al fine di prendere visione ed estrarre copia della documentazione che avrebbe indotto il dirigente scolastico dell'IPSSAR (Istituto professionale di stato per i servizi alberghieri e della ristorazione) a concedere, a partire dal mese di settembre 2005, i benefici previsti dall'art. 33 della l. n. 104/92 alla sig.ra R., sorella del richiedente e unico soggetto considerato in grado di prestare assistenza alla madre(circostanza, quest'ultima, contestata dall'odierno ricorrente e posta a fondamento dell'interesse ad accedere di cui alla relativa richiesta).

Il sig., pertanto e dopo aver contestato una serie di elementi relativi al merito della vicenda che ha portato alla concessione dei suddetti benefici (sui quali la Commissione ritiene di non doversi pronunciare se non nei limiti in cui da essi si possa ricavare la legittimazione dell'accedente) riferisce nel dettaglio i documenti oggetto dell'istanza ostensiva rivolta a parte resistente. In particolare la domanda aveva ad oggetto:

- 1) le domande annuali per usufruire delle agevolazioni di legge presentate dalla sorella all'istituto scolastico per gli anni a partire dal 2005/2006 sino ad oggi;
- 2) le dichiarazioni allegate dalla stessa alle suddette domande;
- 3) le delibere dell'Istituto con le quali sono stati concessi alla sig.ra R. i benefici di cui alla l. n. 104/92;
- 4) i conti consuntivi dell'IPSSAR per gli anni 2005-2007 nelle parti in cui si indicano le poste di bilancio impegnate per sostituzioni o supplenze collegate alla concessione dei menzionati benefici;
- 5) la stampa integrale, con relativo *user id* di un messaggio di posta elettronica a dire di un ispettore tecnico dell'U.S.R. Lazio, il dirigente dell'Istituto avrebbe ricevuto dal ricorrente in data 3 marzo 2006.

Alle suddette richieste l'amministrazione non ha dato seguito nei trenta giorni successivi. Pertanto, contro tale silenzio, il sig. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 18 novembre (pervenuto il successivo 21 novembre a questi uffici) chiedendone l'accoglimento. Il gravame è stato notificato, oltre che all'amministrazione resistente, anche alla controinteressata.

Diritto

Il ricorso è fondato e va accolto anche se non con riferimento a tutta la documentazione oggetto dell'istanza di accesso.

L'odierno ricorrente, invero, è titolare di situazione sufficientemente qualificata all'ostensione in ragione del sicuro interesse a verificare la legittimità della concessione alla sorella R. quale unica beneficiaria nel gruppo familiare dei benefici di

PLENUM 16 DICEMBRE 2008

cui all'art. 33 l. n. 104/92. Tale disposizione, contenuta nella normativa recante il titolo "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" stabilisce "[1. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.]

2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.

3. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità, nonché colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno.

4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti all'articolo 7 della citata legge n. 1204 del 1971, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo articolo 7 della legge n. 1204 del 1971, nonché quelle contenute negli articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.

5. Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.

6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso".

L'interesse a conoscere la documentazione della controinteressata relativamente ai documenti di cui, in particolare, ai commi 3 e 5 della citata disposizione appare diretto differenziato e attuale anche in considerazione del fatto, come sembrerebbe ma il profilo non è chiaro, che i concessi benefici abbiano escluso il ricorrente dalla possibilità di ottenerli pur avendone intenzione.

Occorre, ciò nonostante, rilevare che i documenti di cui al punto n. 4 delle premesse in fatto, essendo relativi non ai presupposti della concessione delle agevolazioni come gli altri atti oggetto dell'istanza, ma piuttosto alle ricadute economiche nella sfera patrimoniale della controinteressata non abbiano punti di contatto giuridicamente qualificati con l'interesse dell'accedente e pertanto rispetto ad essi l'accesso va negato.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso con riferimento ai documenti di cui ai punti 1-3 e 5 e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte. Lo respinge con riguardo ai documenti di cui al punto 4.

PLENUM 16 DICEMBRE 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Sig.

contro

Amministrazione resistente: Comune di**Fatto**

Il sig., consigliere comunale dell'amministrazione resistente, riferisce di aver presentato istanza di accesso ai sensi dell'art. 43 d.lgs. n. 267/00 preordinata all'esibizione degli atti di acquisto e ai dettagli del traffico relativi al telefono mobile di servizio del Sindaco del Comune di L'amministrazione ha dato seguito all'istanza concedendo l'accesso in modo parziale, negando ai documenti concernenti il dettaglio dei consumi per motivi di riservatezza. Su tale ultimo profilo l'odierno ricorrente ha, in data 15 settembre 2008, presentato una seconda istanza di accesso, insistendo per l'ostensione dei documenti negati dall'amministrazione comunale. Contro il silenzio formatosi sull'ultima istanza il cons. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione (privo di data e pervenuto il 21 novembre 2008) chiedendone l'accoglimento e facendo presente la mancata istituzione del difensore civico presso il Comune di

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza rispetto alla richiesta formulata dalla ricorrente avverso il provvedimento adottato dal Comune resistente.

A tale specifico riguardo si rileva che dal combinato disposto degli articoli 25, comma 4, l. n. 241/90 e 12 d.P.R. n. 184/06, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale, il ricorso, ai sensi del citato articolo 25, dovrà essere indirizzato al Difensore Civico competente per ambito territoriale. Nel caso di specie, pur non essendo stato istituito il difensore civico presso l'amministrazione resistente, si rileva che in ossequio al principio di sussidiarietà verticale di cui all'art. 118 Cost – sia pure in una prospettiva “rovesciata” – il gravame avrebbe dovuto essere indirizzato al Difensore civico del Comune di in quanto livello territoriale di governo immediatamente sovraordinato a quello dell'amministrazione resistente.

PQM

La Commissione dichiara la propria incompetenza.

PLENUM 16 DICEMBRE 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Sig.ra

contro

Amministrazione resistente: Liceo classico statale**Fatto**

La sig.ra..... in data 16 settembre u.s. ha presentato richiesta di accesso alla “documentazione relativa agli esami di idoneità per la classe II del Liceo Classico sostenuti dalla figlia nel suddetto Istituto scolastico dal 03.09.2008 al 09.09.2008”. L’istituto scolastico negava l’accesso con nota del 25 settembre 2008, ricevuta dall’odierna ricorrente il successivo 28 settembre, invitando la a meglio specificare i documenti oggetto dell’istanza. Contro tale provvedimento la sig.ra ha presentato ricorso alla scrivente Commissione (privo di data e pervenuto il 20 novembre 2008) chiedendone l’accoglimento.

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente la tardività della presentazione del ricorso. L’articolo 12, comma 2, d.P.R. n. 184/2006, invero, dispone che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell’accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio. Nel caso di specie, considerato che oggetto dell’impugnativa è il provvedimento di diniego di cui la ricorrente ha avuto contezza in data 28 settembre 2008 e che l’istanza di riesame, priva di data, è pervenuta il successivo 20 novembre 2008, tale termine è decorso, e pertanto il gravame deve essere dichiarato irricevibile ai sensi dell’art. 12, comma 7, lettera a) del citato regolamento governativo.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso, ferma restando la facoltà della ricorrente di reiterare la domanda d’accesso, ai sensi dell’art. 12, comma 8, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

PLENUM 16 DICEMBRE 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Sig.

contro

Amministrazione resistente: Ministero della difesa - Direzione generale delle pensioni militari del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva II e III reparto**Fatto**

Il sig. riferisce di aver presentato in data 30 settembre 2008 due istanze di accesso al II e III reparto dell'amministrazione resistente con le quali chiedeva l'accesso ai seguenti documenti:

- 1) "concessione pensione privilegiata ordinaria";
- 2) "equo indennizzo".

Non avendo ottenuto risposta nei trenta giorni successivi, in data 26 novembre u.s. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione contro il silenzio venutosi a formare, chiedendo l'accoglimento del gravame.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva la pochezza degli elementi di fatto e di diritto addotti dal ricorrente a sostegno del proprio gravame. Dal ricorso, i cui contenuti sono ricavabili unicamente *per relationem* dalle allegare istanze di accesso formulate dal sig., sembra comunque di poter comprendere che oggetto dell'istanza ostensiva siano documenti relativi alla stessa persona del ricorrente e concernenti sia lo stato di avanzamento della concessione del trattamento pensionistico (di cui si fa menzione in una lettera allegata del comando regionale dei carabinieri Emilia Romagna del 2001) che la concessione dell'equo indennizzo. Con riferimento a questi ultimi si rileva che il Ministero della difesa, con nota datata 5 dicembre u.s., ha comunicato di voler concedere il chiesto alla scrivente senza, tuttavia, dimostrare di averlo concesso al richiedente al momento della presente decisione. Pertanto non si ritiene, rispetto a tali documenti, di poter dichiarare la cessata materia del contendere.

In termini generali, nessun dubbio sulla legittimazione del ricorrente, atteso che i documenti oggetto della richiesta di accesso riguardano la sua persona e sul conseguente interesse a conoscere quale sia stata la sorte della pratica aperta a suo nome e concernente il trattamento pensionistico citato.

Le considerazioni che precedono, tuttavia, hanno rilievo nel caso in cui la documentazione richiesta dal sig. sia esistente presso l'amministrazione (il dubbio deriva dalla circostanza che il sembra fare riferimento nella richiesta di accesso indirizzata a parte resistente ad informazioni piuttosto che a documenti veri e propri), valendo, in caso contrario, il disposto di cui all'art. 2, comma 2, d.P.R. n. 184/2006, giusto il quale: "Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione...La pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso". Ciò, vista la nota del 5 dicembre del Ministero della difesa in cui si attesta l'esistenza di

PLENUM 16 DICEMBRE 2008

documentazione a nome del ricorrente in punto di equo indennizzo, soprattutto per ciò che attiene ai documenti relativi al trattamento pensionistico privilegiato.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 16 DICEMBRE 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Sig.

contro

Amministrazione resistente: Comando Aeronautica Militare di Roma**Fatto**

Il maggiore riferisce di aver, in data 20.10.2007, presentato ricorso al Ministero della Difesa contro non meglio specificate determinazioni assunte dall'amministrazione resistente. Non avendo ricevuto notizia alcuna sulla definizione del citato ricorso, nel mese di giugno 2008 l'..... inviava nota di diffida ad adempiere al Ministero della Difesa. Successivamente la direzione generale per il personale militare del Ministero comunicava all'istante di aver trasmesso per il seguito di competenza alcuni documenti (nota del 21.06.2008, atto stragiudiziale del 09.06.2008 e ricorso del 20.10.2007) alla direzione generale della sanità militare. Dopo aver chiesto e ottenuto copia della nota del 21 giugno 2008, l'....., dal contenuto della nota stessa, rilevava l'esistenza di altro documento datato 27 maggio 2008 e al quale si faceva riferimento nel documento rilasciato all'odierno ricorrente.

Chiedeva, pertanto, l'accesso anche a tale ultimo atto in data 16 ottobre u.s. non ottenendo risposta nei trenta giorni successivi. Contro tale diniego tacito in data 26 novembre l'..... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Preliminarmente La Commissione dichiara la cessazione della materia del contendere in seguito alla memoria dell'amministrazione datata 9 dicembre 2008 in cui si dà atto dell'avvenuto invio del documento richiesto al ricorrente.

PQM

La Commissione dichiara cessata la materia del contendere.

PLENUM 16 DICEMBRE 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Ing.

contro

Amministrazione resistente: Ministero delle Comunicazioni - Direzione generale gestione risorse umane**Fatto**

L'ing. riferisce di aver preso parte in data 6 e 7 aprile 2006, al concorso indetto dall'amministrazione resistente per il conferimento di sette posti di dirigente di seconda fascia da preporre alla direzione di uffici periferici e centrali. Dopo aver superato con esito positivo le prove scritte, il successivo 20 settembre ha sostenuto la prova orale collocandosi in trentesima posizione come da graduatoria approvata dall'amministrazione in data 30 settembre 2007.

L'ing., dopo aver proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato avverso la graduatoria del concorso in oggetto, ha presentato in data 26 marzo u.s. richiesta di accesso alle prove scritte di 15 concorrenti, indicandone i dati identificativi. L'amministrazione, con nota del 5 maggio (pervenuta al ricorrente il 7 maggio u.s.), ha dato riscontro positivo alla richiesta, specificando che avrebbe reso disponibili le prove dei candidati che non avessero presentato "...motivata opposizione alla richiesta di accesso". Il successivo 3 giugno l'odierno ricorrente ha effettuato l'accesso, constatando che non tutti gli elaborati richiesti erano stati forniti dall'amministrazione resistente. Contro tale diniego parziale, pertanto, l'ing. in data 5 giugno ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. Il gravame veniva notificato all'amministrazione e alla dott.ssa in qualità di controinteressata. In data 19 giugno u.s. l'amministrazione ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni, insistendo per il rigetto del ricorso. Nella seduta del 1 luglio 2008 la Commissione rilevata la presenza di controinteressati nelle persone dei candidati che hanno redatto le prove scritte oggetto della richiesta di accesso e non esibite al ricorrente, invitava l'amministrazione a notificare loro il gravame. L'amministrazione non ha sino ad oggi provveduto a notificare il gravame; in data 25 novembre l'..... ha presentato istanza di prelievo, chiedendo la definizione nel merito del gravame anche alla luce dell'inutilità dell'incombente interlocutorio disposto nella precedente decisione, atteso il mutato orientamento della scrivente in materia di notifica ai controinteressati nei procedimenti di accesso relativi a procedure concorsuali.

Diritto

La Commissione ritiene di poter accogliere l'istanza del ricorrente volta a definire nel merito il gravame presentato il 5 giugno u.s. Ciò sia per il notevole lasso di tempo intercorso tra la pronuncia interlocutoria e l'istanza di prelievo senza che l'amministrazione abbia dato seguito alla notifica ai controinteressati, sia per la sopravvenuta inutilità dell'incombente medesimo determinata dall'orientamento giurisprudenziale in materia di controinteressati, condiviso anche da questa Commissione, giusto il quale i partecipanti ad una procedura concorsuale pubblica non rivestono tale qualità, atteso che gli atti contenenti dati degli altri candidati "...una volta

PLENUM 16 DICEMBRE 2008

acquisiti alla procedura, escono dalla sfera personale dei partecipanti che, pertanto, non assumono la veste di controinteressati in senso tecnico nel giudizio avverso il diniego di accesso” (TAR Lazio, Roma, Sez. III, 8 luglio 2008, n. 6450).

Nel merito si rileva l'incontrovertibile legittimazione dell'accedente ai documenti richiesti, stante la sua partecipazione alla procedura concorsuale nel corso della quale si sono formati i documenti oggetto dell'istanza. L'interesse ad accedere, invero, si fonda nella fattispecie sull'art. 10 della legge n. 241/90, come noto dedicato all'accesso partecipativo da parte di coloro che abbiano preso parte ad un procedimento o siano, comunque, destinatari degli effetti del provvedimento adottato al termine del procedimento medesimo. Pertanto, sicuramente l'odierno ricorrente ha diritto di prendere visione ed eventualmente estrarre copia dei documenti richiesti.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 16 DICEMBRE 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Dott.

contro

Amministrazione resistente: Ufficio scolastico regionale per la Calabria**Fatto**

L'amministrazione resistente ha disposto, nel corso dell'anno 2006 e dell'anno 2007, l'assegnazione di incarichi di docenza da espletare nelle istituzioni scolastiche e destinati alla formazione dei docenti neoassunti negli anni 2005, 2006, 2007 e 2008. Il dott. (assegnatario di un solo incarico di docenza), sostiene esservi stata un'attribuzione di incarichi poco trasparente e incline a preferire alcune unità di personale a scapito di altre.

Per tale motivo, egli ha presentato, in data 16 maggio 2008, due distinte richieste di accesso all'elenco nominativo dei destinatari dei suddetti incarichi di docenza per gli anni 2007 e 2008, nonché, successivamente, in data 26 maggio 2008, due ulteriori richieste di accesso all'elenco nominativo degli incarichi per gli anni 2005 e 2006.

Contro il diniego espresso dell'amministrazione dell'11 giugno 2008, il dott. ha presentato ricorso in data 9 luglio 2008 (per l'accesso agli elenchi degli incarichi di cui agli anni 2007 e 2008) e, successivamente contro il diniego tacito dell'amministrazione ha presentato ricorso in data 24 luglio 2008 (per l'accesso agli elenchi degli incarichi di cui agli anni 2005 e 2006), chiedendone l'accoglimento.

La Commissione, nella seduta del 22 luglio 2008 e, successivamente, nella seduta del 16 settembre 2008, rilevata la presenza di soggetti controinteressati all'ostensione non individuabili dal ricorrente (che ha effettuato una sola notifica ad un presunto controinteressato, il dott., in realtà dirigente dell'amministrazione resistente) in capo a coloro che figuravano nell'elenco dei soggetti affidatari di incarichi di docenza, invitava l'amministrazione a notificare loro il gravame secondo il combinato disposto degli articoli 3 e 12, comma 2, d.P.R. n. 184/2006.

Diritto

I ricorsi vanno riuniti per evidenti ragioni di connessione soggettiva e oggettiva.

Infatti, con nota datata 9 settembre 2008 (pervenuta soltanto il successivo 18 settembre) l'amministrazione ha fatto pervenire una unica memoria, concernente tutte le istanze di accesso del ricorrente, relative ai quattro anni di riferimento per il conferimento degli incarichi.

Nonostante il chiaro invito a notificare il ricorso agli affidatari degli incarichi di docenza - contenuto nelle precedenti decisioni della Commissione del 22 luglio 2008 e del 16 settembre 2008 - il dirigente dell'amministrazione resistente, dott., ha ritenuto essere lui stesso controinteressato al ricorso omettendo pertanto la notifica. Ha, inoltre, addotto una serie di motivazioni sul diniego opposto all'odierno ricorrente richiamando la nota dell'11 giugno citando disposizioni normative inconferenti e asserendo la carenza di interesse legittimante l'accesso da parte del

Sotto questo profilo, invero, si rileva che il richiamo effettuato nella citata nota difensiva alle ragioni sostenute dall'amministrazione nella precedente determinazione

PLENUM 16 DICEMBRE 2008

dell'11 giugno 2008 e concernenti le norme di legge che avrebbero legittimato la scelta dei contestati incarichi di docenza, non è un profilo sul quale questa Commissione ha titolo per pronunciarsi. In particolare, nel valutare i ricorsi presentati in materia di diritto di accesso la Commissione non può spingersi fino a valutare il merito della vicenda cui i documenti oggetto dell'istanza si riferiscono. Così, nel caso di specie, la questione circa la legittimità dell'operato dell'amministrazione in punto di conferimento di incarichi di docenza costituisce esattamente ciò che l'odierno ricorrente chiede di poter verificare attraverso il chiesto e negato accesso. Se così non fosse, se, in altri termini, fosse sufficiente all'amministrazione spiegare le ragioni del proprio operato per paralizzare le richieste di accesso dei cittadini, si profilerebbe la paradossale situazione per cui la *ratio* del diritto di accesso — consistente nella facoltà di esercitare a certe condizioni legittimanti un controllo diretto, da parte del cittadino, sulla trasparenza dell'azione amministrativa — sarebbe sostanzialmente svuotata di contenuto.

D'altronde, se l'amministrazione non ha alcun dubbio sulla legittimità delle proprie scelte, non dovrebbero esservi ostacoli di sorta, una volta accertata la legittimazione del richiedente, a consentire l'accesso che, in fattispecie simili, svolge anche l'importante funzione di deflazionare il contenzioso amministrativo a fronte di provvedimenti resi trasparenti nell'iter che ha condotto alla loro adozione. Ciò anche in considerazione del fatto che, nel caso di specie, l'oggetto della richiesta è semplicemente l'elenco nominativo dei soggetti affidatari degli incarichi contestati e non i criteri in forza dei quali l'amministrazione ha deciso di conferire gli incarichi medesimi.

La Commissione, pertanto, dopo aver osservato che la mancata notifica del gravame ai controinteressati espone l'amministrazione ad eventuali azioni nei suoi confronti da parte dei reali controinteressati, osserva nel merito la fondatezza del gravame e la sussistenza di un interesse qualificato all'accesso, considerato il possibile profilo della disparità di trattamento che può essersi verificato tra l'odierno ricorrente e gli altri colleghi affidatari di incarichi di docenza (sulla disparità di trattamento quale "causa" della istanza di accesso, di recente, TAR Lazio, Sez. II, 2 aprile 2008, n. 2936) e che, in prmissima istanza, può emergere dalla disamina dell'elenco dei docenti richiesto dal

PQM

La Commissione accoglie i ricorsi e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.